


COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 35 DEL 30/03/2007



INDICE SISTEMATICO

Parte I[^] Utilizzazione del suolo pubblico Applicazione della tassa relativa

- Art.1 - Generalità
- Art.2 – Classificazione
- Art.3 – Oggetto della tassa
- Art.4 – Gestione del servizio
- Art.5 – Imposizioni a diverso titolo
- Art.6 – Soggetti attivi e passivi
- Art.7 – Fattispecie e loro distinzioni
- Art.8 – Graduazione e determinazione della tassa
- Art.9 - Domanda di concessione o autorizzazione
- Art.10 - Istruttoria della domanda
- Art.11 – Deposito cauzionale
- Art.12 - Disciplinare – rimborso spese
- Art.13 – Rilascio di altre licenze – diritti di terzi
- Art.14 - Divieto di cessione della concessione – voltura
- Art.15 – Revoca e modifica delle concessioni o delle autorizzazioni
- Art.16 – Denuncia e versamento della tassa
- Art.17 – Accertamenti e riscossione coattiva della tassa



Art.18 – Rimborsi

Art.19 – Manutenzione impianti – rimessa in pristino dell'area – svincolo cauzione

Art.20 – Occupazioni di fatto

Art.21 – Riduzioni ed esenzioni

Art.22 – Determinazione delle tariffe per le varie occupazioni

Art.23 – Criteri di tassazione del sottosuolo e del soprassuolo

Art.24 – Tassa annuale per distributori di carburanti e di tabacchi

Art.25 – Sanzioni tributarie

Art.26 – Funzionario responsabile

Parte II[^]

Disposizioni particolari per la disciplina delle

occupazioni dei passi carrabili

Art.27 – Definizione di passo carrabile

Art.28 – Richiesta di passo carrabile

Art.29 – Ufficio Comunale competente

Art.30 – Istruttoria della richiesta


Art.31 – Decadenza ed estinzione dell'atto di concessione

Art.32 – Criteri per la determinazione della tassa

Art.33 – Classificazione delle strade

Art.34 – Commisurazione dell'Area occupata

Art.35 – Durata dell'occupazione e versamento della tassa



Art.36 – Soggetto passivo

Art.37 – Agevolazioni

Parte III[^]

Linee guida per la disciplina dell'occupazione di spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione

Art. 38 – Contenuto ed ambito della presente parte

Art. 39 - Definizioni

Art. 40 – Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo pubblico e privato

Art. 41 – Utilizzo di aree private

Art. 42 – Caratteristiche degli elementi di arredo

Art. 43 – Caratteristiche del gazebo

Art. 44 – Elaborati tecnici allegati alla richiesta di autorizzazione per la somministrazione in luoghi
aperti su area pubblica o privata

Art. 45 - Procedimento amministrativo

Art. 46 – Pubblicità su elementi di arredo e gazebo


Art. 47 – Lavori nel sito o nel sottosuolo dell'area occupata

Art. 48 – Manutenzione degli spazi, degli elementi di arredo e dei gazebo

Art. 49 – Decadenza e revoca della concessione di suolo pubblico

Art. 50 – Norme finali

Parte IV[^]




Disposizioni finali

Art. 51 – Controversie in tema di applicazione della tassa

Art. 52 – Sanzioni amministrative

Art. 53 – Superfici tassabili criteri per gli arrotondamenti

Art. 54 – Disposizioni finali



PARTE I[^]

UTILIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA

ARTICOLO 1

GENERALITA'

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è regolata secondo le disposizioni contenute negli art. da 38 a 57 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e ss. mod. ed integr., oltre che dalle norme di cui al presente regolamento dettate per la sua applicazione nell'ambito del territorio comunale, secondo le categorie, le zone e le tariffe qui indicate.

Copia delle categorie, delle zone, delle tariffe e del presente regolamento saranno esposte presso l'ufficio tributi comunale, a disposizione del pubblico e di chiunque abbia interesse alla loro consultazione.

ARTICOLO 2

CLASSIFICAZIONE

Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune di Capaci è assegnato, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 507 del 1993, alla classe 4[^].

ARTICOLO 3

OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti, al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici anche se gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio comunale disponibile o al demanio statale.

ARTICOLO 4

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica imprenditoriale è effettuata dal Comune in economia diretta.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza della Giunta Comunale sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del vigente regolamento sulle entrate comunali.
3. La gestione del servizio dovrà essere esercitata in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e dal D.Lgs.507/93.

ARTICOLO 5


IMPOSIZIONE A DIVERSO TIPOLO

Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune oltre al pagamento della relativa imposta, è dovuta anche la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nei limiti di cui al precedente art. 3.

ARTICOLO 6

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.



ARTICOLO 7

FATTISPECIE E LORO DISTINZIONE

Le occupazioni sono permanenti e temporanee. In particolare, richiamati i criteri di distinzione contenuti nell'art. 42, comma 1 del D.Lgs. n. 507 del 1993, le occupazioni di carattere stabile, oggetto di concessione, di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; le altre, se di durata inferiore all'anno, sono temporanee.

ARTICOLO 8

GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, le strade, i corsi, le piazze ed ogni altro spazio pubblico utilizzabile sono classificati in quattro categorie, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D. Lgs.vo n. 507 del 1993 (art. 33 del regolamento).

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari.

La tassa è determinata in base alla misura deliberata dall'organo competente per ciascuna fattispecie indicata, rispettivamente, agli artt. 44 (occupazioni permanenti); 45 (occupazioni temporanee); 46 e 47 (occupazioni del sottosuolo e soprasuolo); 48 (distributori di carburanti e di tabacchi).

ARTICOLO 9

DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

La concessione o l'autorizzazione concernente l'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o di parti e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque costituitasi, è rilasciata a seguito di presentazione di apposita domanda, da redigersi su carta bollata.

La domanda dovrà indicare le generalità del richiedente, la precisa località, la superficie e lo spazio che si intende occupare e ove occorra, dovrà essere corredata da grafici, disegni, fotografie, progetti e quant'altro necessario, secondo le istruzioni del competente ufficio comunale.

ARTICOLO 10

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La domanda sarà sottoposta, ove occorra, da parte dell'ufficio urbanistica competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione, ai pareri degli uffici comunali competenti in tema di arredo urbano, viabilità nonché polizia urbana.

Nel rilascio dei pareri, gli uffici competenti dovranno tenere in particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza ed, in special modo, del decoro e dell'estetica cittadina in relazione alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, salva l'osservanza di specifiche disposizioni contenute nel codice della strada, approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.


All'uopo il provvedimento comunale concessorio o autorizzatorio, per ragioni estetiche o di altra natura, potrà anche prescrivere l'adozione e l'impiego di apposite ed idonee attrezzature tipo, come sedie, banchi, tavoli, tende, ombrelloni, recinzioni e quant'altro.

I pareri dovranno essere resi, da parte degli uffici competenti, entro il termine di giorni dieci dal ricevimento della richiesta inoltrata dall'ufficio urbanistica competente al rilascio dell'atto; trascorso tale termine, lo stesso s'intenderà reso favorevolmente. Copia del provvedimento autorizzatorio dovrà essere trasmesso all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza di quest'ultimo. L'atto autorizzativo o di concessione dovrà essere emesso dall'ufficio urbanistica entro il termine massimo di giorni trenta dal ricevimento dell'istanza dell'utente.

ARTICOLO 11

DEPOSITO CAUZIONALE

Nel caso di utilizzazioni che debbono essere precedute da lavori di scavo o di altro genere, comportanti la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o dell'autorizzazione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, l'ufficio competente potrà imporre il versamento di un deposito cauzionale in danaro, infruttifero, adeguato all'entità dei lavori, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.



ARTICOLO 12

DISCIPLINARE – RIMBORSO SPESE

Salvo quanto stabilito nel precedente art. 8, ultimo comma, e salvo quanto di competenza di altri uffici dell'Amministrazione comunale, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio avrà luogo a seguito di apposita comunicazione dell'ufficio competente circa l'avvenuto rilascio della concessione o dell'autorizzazione, sulla base, nel primo caso, del disciplinare contenente disposizioni sulle modalità e durata della concessione, sul termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti necessari, nonché ogni altra norma di comportamento dell'utente; nel caso di autorizzazione, con eventuale obbligo dell'osservanza di puntuali e specifiche prescrizioni.

Qualora sia ritenuto opportuno o necessario, il Comune potrà subordinare il rilascio della concessione alla stipula di apposito contratto.

Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente a disposizione degli addetti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli, ai quali l'utente stesso dovrà prestare la necessaria collaborazione.

Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione, ivi comprese quelle per i sopralluoghi, il costo di tessere e di contrassegni, etc., eventualmente necessari, saranno a carico del richiedente, che, all'uopo, potrà essere invitato a costituire in favore del Comune un fondo apposito, con obbligo del rendiconto al termine dell'utilizzazione.

La reiezione della domanda di concessione o di autorizzazione rientra nei poteri discrezionali dell'Amministrazione comunale e da diritto al richiedente di ottenere, in via immediata, soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute per i motivi di cui al precedente comma.

ARTICOLO 13

RILASCIO DI ALTRE LICENZE – DIRITTI DI TERZI

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione comunale all'utilizzazione di spazi ed aree

17



pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio non esime l'interessato dal possesso di autorizzazioni eventualmente prescritte (di pubblica sicurezza, nulla osta del Comando dei vigili del fuoco, dichiarazione inizio attività, etc.) che lo abilitino all'esercizio della richiesta concessione, delle quali, se del caso, dovrà dare preventivamente prova, ottemperando, poi, ad ogni richiesta di esibizione.

Analogamente, gli indicati provvedimenti comunali s'intenderanno rilasciati sempre con salvezza e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente l'utente.

ARTICOLO 14

DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE - VOLTURA

La concessione o l'autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo. Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, previa necessaria, tempestiva domanda di modifica della titolarità.

ARTICOLO 15

REVOCA E MODIFICA DELLE CONCESSIONI O DELLE AUTORIZZAZIONI

Le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili, tenuto peraltro conto che per i balconi, verande e simili infissi di carattere stabile non si applica il regime impositivo di cui è parola.

Le concessioni o le autorizzazioni relative all'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrate necessità di pubblici servizi.

La revoca da diritto alla restituzione, a domanda, della tassa pagata in anticipo, esclusi gli interessi e qualsiasi altra indennità.

È insito nella facoltà di revoca il diritto dell'Amministrazione comunale di imporre, senza obbligo di indennizzo, durante la durata della concessione o dell'autorizzazione, lo spostamento, le rimozioni degli impianti e di strutture, nonché limitazioni e modifiche alle condizioni e modalità del provvedimento, che l'Amministrazione medesima ritenga opportune e necessarie, a suo



insindacabile giudizio, a tutela dell'estetica, del decoro, dell'igiene dell'abitato, della circolazione o per altri motivi.

La revoca della concessione o dell'autorizzazione o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all'utente con apposito provvedimento dell'ufficio, nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

ARTICOLO 16

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio medesimo, i titolari dell'atto devono presentare al Comune formale denuncia, formulata sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli interessati dall'ufficio competente, contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si è realizzata l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, il cui attestato, con gli estremi del versamento, deve essere allegato alla denuncia.


Per gli anni successivi, l'obbligo della denuncia sussiste solo nel caso di variazioni nell'occupazione tali da determinare un maggiore ammontare del tributo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato, nei termini di legge, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune, le cui caratteristiche sono quelle determinate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, con le modalità e nei termini suddetti, salvo il pagamento della tassa mediante versamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 5 seconda parte del D.L.vo n. 507 del 1993.

ARTICOLO 17

19



ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Il Comune esercita il più ampio potere di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sulle denunce presentate e di verifica dei versamenti effettuati, dandone comunicazione al contribuente, nonché esercita ogni altra facoltà che gli deriva dalla legge, giusta quanto disposto dall'art. 1, c. 161, della L. 296/2006.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo quanto previsto dall'art. 51, c. 5, del D. Lgs. 507/1993.

ARTICOLO 18

RIMBORSI

Per i rimborsi richiesti dal contribuente e per i relativi interessi dovuti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, c. 164-165, della L. 296/2006.

ARTICOLO 19

MANUTENZIONE IMPIANTI – RIMESSA IN PRISTINO DELL'AREA – SVINCOLO CAUZIONALE.

Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della continua manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di estetica cittadina e di sicurezza verso terzi.

Quando i contribuenti eseguano lavori di manutenzione o per installazione, riparazione, derivazioni od altro, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere medesime e l'area interessata con spese a loro totale carico o con rimborso al Comune. Lo svincolo del deposito cauzionale eventualmente effettuato al predetto titolo è subordinato al ripristino dell'area occupata, previo collaudo positivo.

ARTICOLO 20

OCCUPAZIONI DI FATTO

Le occupazioni effettuate senza il prescritto provvedimento concessorio o autorizzatorio o venute a



scadere e non rinnovate sono mantenute salve a tutti gli effetti, anche se a loro motivo, siano applicabili sanzioni, penali o civili, secondo le norme vigenti. E' sempre dovuto il pagamento della tassa relativa.

ARTICOLO 21

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Per le ipotesi di riduzione ed esenzione dalla tassa per le singole fattispecie, si rinvia all'elencazione contenuta negli artt. da 42 a 49 del D.L.vo n. 507 del 1993 e ss. mod. ed integr..

ARTICOLO 22

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE VARIE OCCUPAZIONI

Richiamata la distinzione in permanenti e temporanee delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, per le prime la tassa è dovuta per anni solari.

Essa, commisurata alla superficie occupata, si applica sulla base delle misure della relativa tariffa così come deliberate dall'organo competente.

Per le occupazioni temporanee, la tassa, commisurata alla superficie occupata e graduata in rapporto alle ore di occupazione, si applica sulla base delle misure giornaliere della relativa tassa così come determinate dall'organo competente.

ARTICOLO 23

CRITERI DI TASSAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

La tassa per le occupazioni del suolo e del soprassuolo stradali quali definite dall'art. 46 del D.L.vo n. 507 del 1993 è determinata, in forza del successivo art. 47, sulla base della effettiva consistenza dell'occupazione della strada comunale interessata e nella misura deliberata dall'organo competente.

ARTICOLO 24

TASSA ANNUALE PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI



Per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunali necessaria per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei è dovuta una tassa annuale, in relazione alla località interessata, sulla base dell'apposita misura tariffaria deliberata dall'organo competente.

Per l'occupazione del suolo o soprassuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è dovuta una tassa annuale in relazione alla località prescelta, sulla base dell'apposita misura tariffaria deliberata dall'organo competente.

ARTICOLO 25

SANZIONI TRIBUTARIE

Per i casi di omessa, tardiva o infedele denuncia, nonché per i casi di omesso, tardivo o parziale versamento della tassa sono applicabili le sanzioni previste dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amm/ve in materia di tributi comunali approvato dal C. C. in data 04/02/2000 con delibera n. 14.

ARTICOLO 26

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Sindaco designa un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività organizzativo-gestionali della tassa. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di concessione le funzioni spettano al concessionario.

PARTE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

DEI PASSI CARRABILI

ARTICOLO 27

22



DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

ARTICOLO 28

RICHIESTA DI PASSO CARRABILE

- 1) Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 27, deve presentare apposita domanda al Comune - Comando di P. M., volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
- 2) La domanda va redatta in carta legale e deve contenere, a pena di nullità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati nella lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale nonché le generalità del rappresentante legale o dell'amministrazione anche di fatto;
 - c) L'ubicazione esatta del passo carrabile che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione;
 - d) L'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere, l'opera che si intende eseguire;
 - e) La sottoscrizione da parte del richiedente nella qualità di: proprietario, legale rappresentante, amministratore di condominio, conduttore, etc.. Tale sottoscrizione dovrà essere supportata da titoli che ne dimostrino il diritto.
- 3) La domanda deve essere corredata da una planimetria, redatta da tecnico abilitato, riguardante l'area interessata dalla richiesta di passo carrabile, esclusivamente nel caso in cui sia necessario eseguire opere per modificare lo stato dei luoghi. Inoltre, se il passo carrabile è di supporto ad una attività, il richiedente dovrà dimostrare, anche mediante autocertificazione, di essere in possesso delle autorizzazioni relative all'attività svolta.
- 4) In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 29

UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

- 1) Una volta acquisita l'istanza di cui al precedente art. 28, il Comando di P. M. dovrà procedere, nel caso in cui sia necessaria una modifica dello stato dei luoghi, ad acquistare il parere, per quanto riguarda l'estetica e il decoro ambientale, dell'ufficio Tecnico sez. Urbanistica.

ARTICOLO 30



ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

- 1) La domanda di passo carrabile è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria. A tal fine provvede ad acquisire, qualora necessario, i pareri degli altri uffici comunali interessati.
- 2 Una volta acquisita l'istanza, il responsabile del procedimento provvederà a richiedere i pareri degli altri uffici comunali che provvederanno a rilasciarli entro i dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta; comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso il termine predetto decorre dalla data in cui la documentazione richiesta perverrà al Responsabile del procedimento.

ARTICOLO 31

DECADENZA ED ESTINZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE.


- 1) La concessione decade:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare dell'atto concessorio non rispetti le condizioni imposte con l'atto medesimo, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento, nei termini stabiliti, della tassa o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - d) per uso improprio o diverso dal passo carrabile rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

ARTICOLO 32

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

La tassa è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine d'importanza;
- b) entità delle occupazioni espresse in metri quadrati;
- c) durata dell'occupazione.



ARTICOLO 33

CLASSIFICAZIONI DELLE STRADE

1) Ai fini dell'applicazione della tassa per la concessione del passo carrabile, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in quattro categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2) La classificazione di cui al comma 1 può essere aggiornata all'occorrenza, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione:

1^ CATEGORIA

Sono comprese le vie Giovanni Falcone, Corso Vitt. Emanuele, Corso Domenico Sommariva, via Mons. Siino, via C. Battisti, via Sant'Erasmo, via Kennedy, piazza Cataldo, piazza C. Troia, piazzale XXIII Maggio e C/so Isola delle Femmine.

2^ CATEGORIA

Vi rientrano la via Catania e P.zza De Amicis nonché le vie comprese nel perimetro definito dalla statale 113, dalla via Kennedy e dalla via degli Oleandri, quest'ultima rientra in tale categoria.

3^ CATEGORIA

Sono comprese le vie che vanno da via Agrigento fino a Pizzo Muletta;

4^ CATEGORIA

Tutte le altre vie non comprese nelle tre categorie precedenti.

ARTICOLO 34

COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA

1) Le aree destinate a passi carrabili sono assoggettate alla tassa, previa determinazione della relativa superficie che va valutata per la profondità di un metro convenzionale e per l'effettiva larghezza. Per i passi carrabili superiori a metri cinque di larghezza, la tariffa verrà incrementata del 25%.

2) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%. La tassa è ridotta fino al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.



3) Ai soggetti interessati che facciano richiesta di passo carrabile, per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del Codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento della relativa tassa di autorizzazione pari ad € 25,82.

4) Il passo carrabile dovrà essere utilizzato soltanto come tale non essendo consentita la sosta del mezzo all'interno del passo che potrebbe costituire ostruzione ai pedoni.

ARTICOLO 35

DURATA DELL' OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DELLA TASSA

I passi carrabili sono assoggettati alla tassa ad anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Il titolare dell'atto di concessione deve presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto e, comunque, non oltre il 31/12 dell'anno di rilascio della concessione medesima; negli stessi termini deve essere effettuato il relativo versamento per l'intero anno di rilascio della concessione.

In mancanza di variazioni dell'occupazione, non è più dovuta alcuna denuncia annuale dovendosi comunque procedere, entro il mese di gennaio di ciascun anno, al pagamento della tassa.

ARTICOLO 36

SOGGETTO PASSIVO

- 1) La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione.
- 2) In caso di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'atto.

ARTICOLO 37

AGEVOLAZIONI

La tassa può essere ridotta del 30% per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione di carburante.

La riduzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

PARTE III[^]



**LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE
DI SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO, ANNESSI A LOCALI
DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE**

Art. 38

Contenuto ed ambito della presente parte

Con la presente parte del regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare l'occupazione temporanea di suolo pubblico o privato per spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, con la collocazione di "elementi di arredo" con o senza "gazebo".

Art. 39

Definizioni

Ai fini del presente regolamento deve intendersi per:

a) Elementi di arredo

1. tavoli e relative sedie;
2. fioriere mobili;
3. pannelli verticali di delimitazione laterale;
4. ombrelloni semplici o a braccia multiple;
5. pedana.

b) Gazebo

Una struttura precaria coperta, del tutto mobile e smontabile, composta da colonne e travette assemblate tra loro, non ancorata al suolo ma poggiata direttamente ad esso o su pedana, idoneamente zavorrata, comunque munita di idoneo sistema che ne assicuri la stabilità.

La copertura è costituita da travette di sostegno, collegate a quelle perimetrali, e sovrastante telo in tessuto impermeabile ed ignifugo, di colore opaco bianco, avorio o crema, opportunamente fissato alle travette.

L'altezza al colmo non può essere superiore a 4,00 m.

Può essere consentita la chiusura perimetrale reversibile, con sistema del tipo avvolgibile ancorato alle travette perimetrali di copertura, costituita da teli totalmente trasparenti, da utilizzare solo in caso di obiettiva necessità determinata da aspetti di natura atmosferica o ambientale e tale da non pregiudicare le condizioni di areazione e illuminazione all'interno.

La struttura, che dovrà essere realizzata in conformità alla normativa sull'abbattimento delle

27



barriere architettoniche, dovrà essere accessibile ai soggetti diversamente abili e non dovrà creare impedimento alla circolazione dei soggetti con ridotta capacità motoria in carrozzella.

Art. 40

Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo pubblico o privato

1. Per le finalità di cui all'art. 38 del presente regolamento, potrà essere occupata, mediante apposita concessione temporanea, una superficie di suolo pubblico costituita da:

a) **porzione di marciapiede in adiacenza al fabbricato** ove è ubicato il pubblico esercizio, nel rispetto dell'art.20 comma 3 del vigente Codice della Strada, per una fascia avente profondità non superiore alla metà della larghezza dell'intero marciapiede e lasciando libera, in ogni caso, per la circolazione dei pedoni una fascia larga almeno 1,00 m., salvo casi particolari che di volta in volta verranno valutati dall'Ufficio Urbanistica. La lunghezza non potrà superare quella del fronte del locale del pubblico esercizio stesso, salvo deroga e consenso del vicino. Potrà consentirsi la copertura provvisoria dello spazio dato in concessione, oltre che con ombrelloni, a mezzo di tende solari; non è consentita la collocazione di *gazebo*.

b) **porzione di area porticata pubblica o di uso pubblico** ove è ubicato il pubblico esercizio, in aderenza all'edificio per una fascia avente profondità non superiore alla metà della larghezza del portico, e lasciando libera in ogni caso, per la circolazione dei pedoni una fascia di almeno 2,00 m, misurata dal filo interno dei pilastri del porticato stesso. Può consentirsi la collocazione di ombrelloni, ma non è consentita la collocazione di *gazebo*.

In adiacenza alla zona porticata potrà essere occupata una fascia di marciapiede pubblico, se esistente, nel rispetto di quanto indicato alla precedente lettera a).

c) **porzione di carreggiata stradale in contiguità al ciglio del marciapiede eventualmente estesa, in continuità, ad una fascia del marciapiede stesso**, lasciando libera una fascia di esso pari ad almeno la metà e comunque non inferiore a 2,00 m. In tal caso potrà consentirsi la copertura provvisoria dello spazio dato in concessione, oltre che con ombrelloni, la cui proiezione dovrà ricadere all'interno dell'area data in concessione temporanea, anche a mezzo collocazione di *gazebo*. Non è consentita l'installazione di tende solari che interessino la fascia di marciapiede lasciata libera per il transito pedonale, così come non potrà essere consentita l'installazione di ombrelloni e/o *gazebo* in caso di preesistente tenda solare, qualora non ne viene richiesta e/o prescritta e/o verificata la



rimozione.

L'occupazione temporanea di una porzione di sede stradale potrà essere concessa purché non crei impedimento alla circolazione stradale e non limiti la sicurezza.

La lunghezza dello spazio da occupare temporaneamente non potrà superare quella del fronte del locale del pubblico esercizio, tranne che in caso di esplicito assenso da parte dei titolari delle adiacenti attività interessate.

La profondità della fascia di carreggiata stradale da occupare non potrà essere superiore:

- allo stallo di sosta per i veicoli, pari a 2,00 m, sia nelle strade con sosta regolamentata parallela al marciapiede, sia nelle strade prive di regolamentazione di sosta e dove questa non è vietata;

- alla larghezza dello stallo di sosta, misurata perpendicolarmente al marciapiede decurtata di 1,50 m qualora trattasi di strada con sosta regolamentata con stalli perpendicolari od obliqui al ciglio del marciapiede.

d) **porzione di carreggiata stradale di via o piazza chiuse alla circolazione veicolare, costituente area pedonale urbana, o di altre aree pubbliche.** Nel caso di occupazione di carreggiata stradale, l'area da occupare potrà non essere in adiacenza al ciglio del marciapiede, se esistente.

L'area potrà estendersi oltre il fronte del locale del pubblico esercizio nel caso di non presenza sullo stesso fronte di altri pubblici esercizi contigui, e non oltre la mezzeria della sede stradale nel caso di presenza di altri pubblici esercizi posti sul fronte opposto.

Qualora l'area si estende oltre il fronte del pubblico esercizio interessato, non potrà essere in adiacenza al fabbricato e dovrà essere assicurato il transito pedonale e dei soggetti con ridotta capacità motoria in carrozzella, lasciando libero il marciapiede se esistente, o una fascia di almeno 2,00 m. Dovrà comunque essere lasciata libera almeno una corsia di larghezza non inferiore a 3,00 m per il transito dei mezzi di servizio e di soccorso.

Qualora nella stessa via o piazza insistono più esercizi commerciali che hanno richiesto aree pubbliche da occupare, oltre a quanto sopra disposto e indicato dovranno in ogni modo conformarsi sia lasciando libero un corridoio su sede stradale di metri 3,00 di larghezza per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso che delle forze dell'ordine.

Nel caso di aree pedonali l'occupazione del suolo pubblico sarà consentita per una fascia avente profondità non superiore alla metà della larghezza dell'intera area e lasciando libera, in ogni caso, per la circolazione dei pedoni una fascia larga almeno 2,00 m..

Potrà consentirsi la copertura provvisoria dello spazio dato in concessione, oltre che con ombrelloni, anche a mezzo di collocazione di gazebo, previa attenta valutazione

è in contiguità al fabbricato ove è ubicato il pubblico esercizio, oltre alla collocazione di tutti o parte degli elementi di arredo di cui all'art. 39.1, potrà consentirsi la copertura provvisoria, a mezzo di tende solari, o a mezzo collocazione di gazebo, semplice o modulare. La lunghezza non può superare quella del fronte dei locali del pubblico esercizio e l'altezza al colmo non può superare quella dell'intradosso del solaio di copertura dei locali a cui è contiguo e, in caso di presenza di balconi in corrispondenza dell'area interessata alla collocazione del gazebo, dovrà essere prodotto assenso liberatorio da parte dei proprietari dei balconi stessi.

3. Qualora l'area interessata non è in contiguità al fabbricato ove è ubicato il locale di pubblico esercizio, ovvero in caso di aree di pertinenza non costituenti fasce di arretramento rispetto al marciapiede pubblico, può essere consentita, oltre alla collocazione di tutti o parte degli elementi di arredo di cui all'art. 39.1, anche la collocazione di gazebo aventi le caratteristiche di cui all'art. 39.2 ed al successivo art. 43. Verrà effettuata di volta in volta la valutazione della richiesta, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali ed ubicazionali dell'area interessata, anche in rapporto all'edificio ove è ubicato il locale di pubblico esercizio, e di ogni altro elemento utile.

Art. 42

Caratteristiche degli elementi di arredo

1. I *tavoli* e le relative *sedie*, di cui al punto 1.1 dell'art. 39, devono essere collocati all'interno dell'area data in concessione e devono garantire il necessario decoro in termini di materiali e colori nel senso che devono armonizzarsi con il contesto circostante.
2. Le *fioriere mobili*, di cui al punto 1.2 dell'art. 39, in semplice appoggio riempite di terra e piantumate con essenze tipo arbusti, devono essere collocate con continuità lungo il perimetro dell'area data in concessione, all'interno della delimitazione della stessa, e possono essere utilizzate come contrappeso per la stabilizzazione dell'eventuale *gazebo*. Nel caso di occupazione temporanea di suolo pubblico costituito da porzione di carreggiata stradale, le fioriere devono essere obbligatoriamente collocate lungo il perimetro dell'area occupata creando una cortina continua, per cui l'accesso dovrà avvenire in sicurezza ed esclusivamente dal marciapiede.
3. I *pannelli verticali di delimitazione laterale*, di cui al punto 1.3 dell'art. 39, se presenti, possono essere realizzati in legno, in metallo, in materiali polimerici, in vetro antinfortunistico o misti. I


pannelli devono:

- a) avere una altezza complessiva non superiore a 1,40m;
 - b) essere in semplice appoggio, non ancorati al suolo o alla pedana, se presente;
 - c) essere collocati con continuità sui lati dell'area interessata, in aderenza al bordo interno delle fioriere.
4. Gli *ombrelloni*, di cui al punto 1.4 dell'art. 39, devono essere in semplice appoggio, non ancorati al suolo o alla eventuale pedana, e devono avere dei contrappesi posti alla base per garantire stabilità e sicurezza. La base di appoggio e la proiezione al suolo degli stessi ombrelloni aperti devono ricadere all'interno dell'area interessata.
5. La *pedana*, di cui al punto 1.5 dell'art. 39, se presente, deve essere realizzata in legno o rivestita in legno con pavimento antiscivolo a norma e lavabile, e:
1. deve essere semplicemente poggiata e non ancorata al suolo;
 2. deve essere presente obbligatoriamente quando l'area oggetto della richiesta ricade tutta o in parte sulla carreggiata stradale in contiguità col marciapiede, così da eliminare il dislivello tra il marciapiede stesso ed il manto della carreggiata; deve, comunque, essere garantita l'accessibilità all'area ai soggetti con limitata capacità motoria
 3. deve avere il pavimento orizzontale;
 4. nel caso in cui l'area interessata è in pendenza, deve essere realizzata a gradoni aventi tra loro dislivello non superiore a 30cm, con opportuno collegamento;
 5. deve essere realizzata in maniera tale che non vengano intralciati i flussi di acque meteoriche verso le caditoie presenti nelle immediate vicinanze;

Art. 43

Caratteristiche del gazebo

1. Le tipologie della struttura di copertura del *gazebo* consentite sono:
 - a) a leggio - falda semplice;
 - b) a capanna - falda doppia;
 - c) a padiglione;
 - d) a volta a botte;
 - e) a volta a sesto ribassato;
 - f) a volta a vela;



g) a volta a padiglione;

h) a volta a crociera.

Possono essere del tipo semplice o modulare e componibile.

2. La sezione trasversale delle colonne (pilastrini) e delle traverse della copertura (sia quelle perimetrali che quelle di sostegno – lineari o curve) deve essere non superiore a 10 x 10 cm, ovvero di diametro non superiore a 10 cm, in considerazione che il *gazebo* è una struttura leggera con copertura realizzata con un telo in tessuto impermeabile ed ignifugo. Sezioni maggiori potranno essere consentite solo in presenza di calcoli strutturali che ne giustifichino il dimensionamento.

3. ~~Il telo di copertura, al fine di far defluire le acque piovane, potrà essere opportunamente~~ prolungato sui bordi perimetrali con delle frange verticali alte non più di 20 cm. A maggior sostegno del telo di copertura può essere posta al di sotto e a contatto con esso una lastra continua e non sagomata in materiale polimerico che all'intradosso dovrà essere, a sua volta, schermata da analogo telo.

4. Ai fini di un più razionale deflusso delle acque meteoriche, lungo la traverse perimetrali possono essere realizzate delle canalette di raccolta delle acque stesse, da convogliare in pluviali in rame posti in aderenza alle colonne.

5. La stabilità al suolo dovrà essere garantita da contrappesi posti alla base delle colonne munite di apposite piastre di appoggio.

Nel caso di presenza di pedana le colonne potranno poggiare sulla pedana stessa mediante inserimento della parte terminale in alloggiamenti a "bicchiere" metallici, alti non oltre 10cm, con eventuale barretta passante di bloccaggio. Tali alloggiamenti dovranno essere bullonati o saldati alla struttura della pedana. Analoga soluzione potrà essere adottata in caso di area costituita da suolo privato con l'alloggiamento delle colonne ancorato anche direttamente al suolo.

Art. 44

*Elaborati tecnici allegati alla richiesta di autorizzazione per la somministrazione
in luoghi aperti su area pubblica o privata*

- Gli elaborati inerenti l'occupazione dell'area oggetto della richiesta e per la relativa collocazione



di elementi di arredo ed eventuale gazebo, devono essere redatti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Ordine professionale di appartenenza.

- La richiesta dovrà essere corredata da elaborati, in cinque copie, costituiti da:

- a) relazione tecnica, con descrizione generale e dettagliata del tipo di *elementi di arredo* e dell'eventuale *gazebo*;
- b) planimetria dello stato attuale dei luoghi (in scala 1/200 o 1/100) dell'intorno del locale di pubblico esercizio di somministrazione, con indicazione oltre che delle aperture (civici) anche dei limiti interni del locale confinanti con l'area oggetto della richiesta;
- c) planimetria dello stato futuro dei luoghi (in scala 1/200 o 1/100) con indicazione dell'area di ingombro, in cui si evidenzino: la larghezza del marciapiede pubblico, le distanze dai vertici stradali, ~~le eventuali aree di sosta veicolare con la effettiva disposizione~~ (in senso parallelo, perpendicolare o obliquo), la eventuale presenza di fermata di mezzi di pubblico trasporto e relativa pensilina, la presenza di eventuali caditoie e cercini per alberature, gli eventuali attraversamenti pedonali, gli scivoli per il superamento delle barriere architettoniche, botole e apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi, pali di illuminazione e di segnaletica verticale, presenti nell'intorno dell'area interessata;
- d) piante quotate, prospetti e sezioni (in scala 1/100 o 1/50) con l'inserimento degli elementi di arredo e dell'eventuale gazebo;
- e) particolari costruttivi della struttura del gazebo, compresi il sistema di contrappesi utilizzati per la stabilizzazione al suolo;
- f) documentazione fotografica a colori dei luoghi (panoramica dei prospetti dell'edificio ove è ubicato il pubblico esercizio e del suolo oggetto di richiesta);
- g) eventuali depliant degli elementi di arredo e del gazebo o, in alternativa, foto di interventi similari;

Art. 45

Procedimento amministrativo

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intenda attivare la somministrazione di alimenti e bevande in un'area adiacente al locale già autorizzato sia essa pubblica o privata, che comporti la collocazione di elementi di arredo con o senza *gazebo* deve inoltrare richiesta di apposito provvedimento.

2. gli elaborati tecnici relativi all'occupazione dell'area, allegati alla richiesta, saranno valutati dal competente Ufficio a norma dell'art. 10 del presente regolamento.
 3. in presenza di vincoli di natura ambientale e monumentale, per il posizionamento del *gazebo*, si dovrà preventivamente acquisire il Nulla Osta dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA..
 4. il Servizio preposto dovrà acquisire il parere igienico sanitario del Distretto Sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, competente per territorio.
 5. Il provvedimento autorizzativo ha durata massima triennale, ed è rinnovabile. La richiesta di rinnovo deve essere presentata entro i 60 giorni antecedenti la scadenza dell'autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata unitamente alla planimetria, che ne fa parte integrante.
-

In caso di occupazione di area pubblica, il provvedimento autorizzativo è rilasciato contestualmente alla concessione di suolo pubblico.

L'autorizzazione decade:

1. in caso di mancato rinnovo della concessione di suolo pubblico alla scadenza della stessa;
2. nel caso in cui, a seguito di rilievi effettuati sui luoghi da personale dell'Ufficio, fossero accertate difformità rispetto a quanto rappresentato in elaborato grafico;
3. in caso di decadenza della concessione di suolo pubblico, di cui al successivo art. 49.

All'atto del rinnovo della concessione di suolo pubblico il richiedente potrà dichiarare, ai sensi delle vigenti leggi in materia di autocertificazione, che non sono intervenute modifiche sullo stato di fatto e di diritto dei luoghi e agli eventuali elementi di arredo e/o del *gazebo*.

6. per quanto non previsto dalla presente parte, si applicano le disposizioni del presente regolamento e le norme di legge vigenti.

Art. 46

Pubblicità su elementi di arredo e gazebo

1. Sulle *fioriere* ed i *gazebo* può essere consentita la indicazione, con caratteri stampati, relativa alla denominazione del pubblico esercizio.

Per tale pubblicità dovrà essere richiesta e rilasciata autorizzazione che rimane assoggettata allo specifico vigente Regolamento Comunale.

34



Art. 47

Lavori nel sito o nel sottosuolo dell'area occupata

1. Il suolo pubblico dato in concessione deve essere lasciato libero da tutti gli elementi di arredo e dall'eventuale *gazebo*, con rimozioni a carico dell'esercente, ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, sia di manutenzione del suolo sia che riguardino interventi da parte di enti erogatori di servizi. In tal caso l'Amministrazione Comunale o l'Ente interessato provvederanno, anche a mezzo delle aziende che effettuano i lavori, a comunicare la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoca della concessione del suolo o sospensione di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 10 giorni prima dell'inizio lavori.

Nel caso di esecuzione di lavori di pronto intervento, che necessitano della rimozione immediata degli elementi di arredo e dell'eventuale *gazebo*, la comunicazione può effettuarsi in forma urgente in coincidenza dell'inizio dei lavori stessi e l'esercente rimane obbligato alla immediata rimozione. Qualora la rimozione ad opera dell'esercente non avvenga in tempo compatibili con la necessità di esecuzione delle opere, ovvero qualora la comunicazione, nel caso di lavori di pronto intervento, non possa effettuarsi in forma urgente (ad esempio per la chiusura dell'esercizio), l'azienda esecutrice delle opere di pronto intervento provvederà direttamente alla rimozione delle strutture senza che l'Amministrazione Comunale o l'Ente interessato ai lavori sostengano alcun costo per la successiva ricollocazione, che rimane a totale cura e carico dell'esercente stesso. Per tali finalità all'atto della richiesta di occupazione di suolo pubblico, l'esercente dovrà rilasciare la indicazione di tutti i possibili recapiti per consentirne il contatto.

2. qualsiasi danno arrecato a persone o a cose, per via dell'utilizzazione degli spazi per le finalità di cui al presente regolamento, deve essere risarcito dagli esercenti l'attività di pubblico esercizio che, a riguardo, sono obbligati a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni provocati a terzi.
3. per danni arrecati alla segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, alla pavimentazione dell'area pubblica concessa, alle alberature ed altro patrimonio verde o ad altri elementi di arredo urbano, i settori competenti dell'Amministrazione Comunale provvederanno a determinare il valore del danno subito ed a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 48


Manutenzione degli spazi, degli elementi di arredo e dei gazebo

- 1) Lo spazio pubblico dato in concessione ovvero lo spazio privato, utilizzati per le finalità di cui al presente regolamento, devono essere mantenuti in perfetto stato sotto gli aspetti del decoro, della sicurezza e di quello igienico-sanitario e non devono essere adibiti ad uso improprio
- 2) È fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi di mantenere gli elementi di arredo ed i gazebo in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca del consenso all'utilizzo dell'area per le finalità di cui la presente regolamento, nonché la revoca della concessione del suolo, se pubblico. L'Amministrazione Comunale, a seguito di accertamento del deterioramento di dette attrezzature, potrà ingiungere all'esercente di provvedere alla loro sostituzione o manutenzione e, in caso di inadempienza, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta delle attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente stesso, delle spese relative e di quant'altro dovesse occorrere per lo sgombero dell'area. E' fatta comunque salva ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
- 3) Per l'eventuale sostituzione, da parte dell'esercente, di elementi di arredo o dei gazebo con altri uguali ai precedenti per dimensioni forma, materiali e colori , non necessita l'acquisizione di nuovo consenso.

Art. 49

Decadenza e revoca della concessione di suolo pubblico

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli nelle ipotesi previste dall'art.15 del presente regolamento ed inoltre:
 - a) qualora agli elementi di arredo ed al *gazebo* collocati nell'area interessata siano apportate modifiche rispetto a quanto riportato nel provvedimento di concessione;
 - b) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento e/o pericolo per le persone e/o cose;
 - d) qualora nell'area occupata venga svolta un'attività per la quale sia stata accertata la reiterata violazione della normativa in materia di inquinamento acustico;
 - e) qualora venga verbalizzata, per la terza volta, l'eccedenza di occupazione di suolo pubblico;



- f) a seguito di eventuali accertamenti e provvedimenti sanzionatori eseguiti dagli ordini preposti (VV.UU, A.U.S.L., NAS etc..) rispetto alla inosservanza reiterata e recidiva per n°3 sanzioni delle normative igienico sanitarie nazionali, regionali vigenti e dei regolamenti locali di igiene e di Polizia Urbana.
2. La concessione è revocata o comunque non rinnovata qualora l'Amministrazione, per motivi di pubblica utilità, disponga una diversa utilizzazione dell'area interessata.

Art. 50

Norme finali

1. ~~A prescindere dalle finalità specifiche della presente parte del regolamento, è consentita~~ l'occupazione di aree scoperte con tavoli, sedie e ombrelloni, anche senza attività di somministrazione, purchè in linea con le tipologie previste e nei limiti del medesimo regolamento, nonché del codice della strada.
2. Qualunque attività di somministrazione esercitata su area scoperta, pubblica o privata, annessa a locale di pubblico esercizio, deve essere adeguata alle previsioni del presente articolato.

PARTE IV[^]

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 51

CONTROVERSIE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Contro gli accertamenti intesi all'applicazione della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche o di spazi e tratti di aree pubbliche o di spazi e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per ogni controversia concernente il tributo in questione, è ammesso gravame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, in tema di esercizio della giurisdizione tributaria.



ARTICOLO 52

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le infrazioni al presente regolamento saranno punite secondo le disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 53

SUPERFICI TASSABILI – CRITERI PER GLI ARROTONDAMENTI

Le tariffe sono stabilite a metro quadrato o a metro lineare con arrotondamento alla misura superiore per le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee di cui all'art. 7 del presente regolamento effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dall'art. 8 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i 1000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato sono assoggettate alla tassazione.

ARTICOLO 54

DISPOSIZIONI FINALI

1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 ai sensi dell'art. 53, c. 16, della L. 388/2000 e ss. mod. ed integr. . Dalla stessa data è abrogato il regolamento approvato dal Consiglio Comunale giusta deliberazione n. 39 dell'11/06/2001 nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

2) Continua a trovare applicazione quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione



della L. R. n. 18/1995, con particolare riferimento all'art. 26 del predetto regolamento (tassa posteggio).

3) Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be a name, possibly starting with 'M' or 'M.' followed by several loops and a final downward stroke.